

(N. 1702)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Commissione speciale della Camera dei deputati per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente nella seduta del 18 maggio 1951
(V. Stampato N. **520-122**) (1)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 23 MAGGIO 1951

Ratifica dei decreti legislativi: 18 gennaio 1948, n. 31, concernente costituzione di un fondo per la concessione di mutui ad interesse a breve termine alle società per azioni con partecipazione dello Stato ed a talune aziende patrimoniali dello Stato; e 21 aprile 1948, n. 1073, concernente autorizzazione alla vendita di un complesso immobiliare dello Stato e aumento del fondo di cui al decreto legislativo 18 gennaio 1948, n. 31.

(1) I decreti legislativi che formano oggetto del presente disegno di legge sono compresi nel disegno di legge « Ratifica, a' sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente » (V. Stampato Camera n. **520**). La Commissione speciale formata dalla Camera per l'esame e l'approvazione in sede deliberante del predetto disegno di legge ha adottato una deliberazione per la quale, di massima, stralcia dal blocco dei decreti da ratificare ed approva con separati disegni di legge i decreti legislativi per i quali vengono proposte modifiche o viene proposto il diniego di ratifica, accompagnato da norme particolari. Tali disegni sono individuati dalla Camera ponendo accanto al n. 520 un numero progressivo secondo l'ordine con cui i decreti legislativi vengono stralciati.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

I decreti legislativi 18 gennaio 1948, n. 31,
e 21 aprile 1948, n. 1073, sono ratificati.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.

ALLEGATI.

DECRETO LEGISLATIVO
18 GENNAIO 1948, N. 31

Costituzione di un fondo per la concessione di mutui ad interesse a breve termine alle società per azioni con partecipazione dello Stato ed a talune aziende patrimoniali dello Stato.

Art. 1.

Per la concessione di mutui ad interesse a breve termine alle società per azioni con partecipazione dello Stato, nonchè alle aziende patrimoniali dello Stato in gestione diretta del Ministero delle finanze (Direzione generale del demanio) è costituito un fondo di 135 milioni di lire.

Art. 2.

Per la gestione del fondo, di cui al precedente articolo, è aperto presso la Cassa depositi e prestiti, un conto corrente, amministrato dalla Direzione generale del demanio, nel quale saranno comprese le somme da prelevare per la concessione dei mutui, le somme capitali da versare per estinzione dei mutui dalle società mutuarie, nonchè le somme dovute per interessi sui mutui stessi.

Art. 3.

I mutui di cui al presente decreto, saranno concessi dal Ministro per le finanze, previo parere di una Commissione, costituita presso la Direzione generale del demanio e composta dal direttore generale del Demanio che la presiede, da un direttore generale amministrativo della stessa Direzione generale del demanio, da un ispettore generale del Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato), da un funzionario di grado non inferiore al VI, designato dal Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro), da un funzionario amministrativo preposto alla Divisione del demanio mobiliare (Direzione generale del demanio) e da un funzionario amministrativo del Ministero delle finanze (Direzione generale del demanio) di grado non inferiore al IX, con funzioni di segretario.

La Commissione sarà nominata con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 4.

Le modalità per la concessione dei mutui saranno stabilite dal Ministro per le finanze in base a motivate proposte che la Commissione, di cui all'articolo precedente, è tenuta a fare, di volta in volta, in vista delle varie esigenze cui si dovrà provvedere.

Art. 5.

Tutti gli atti e contratti relativi alle operazioni di cui all'articolo 1 del presente decreto saranno redatti in carta libera e soggetti alla imposta fissa di registro ed ipotecaria.

Art. 6.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DECRETO LEGISLATIVO

21 APRILE 1948, N. 1073

Autorizzazione alla vendita di un complesso immobiliare dello Stato e aumento del fondo di cui al decreto legislativo 18 gennaio 1948, n. 31.

Art. 1.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad alienare all'Azienda di Stato per i servizi telefonici per il prezzo di lire 502.500.000 il complesso immobiliare costituito da fabbricati ed annesse aree cortilizie, sito in Roma, tra via dell'Umiltà e via delle Vergini, distinto in catasto al rione 11 con il numero di mappa 413 sub. 2 e ad approvare con proprio decreto il relativo contratto.

Art. 2.

Il fondo di lire 135.000.000 di cui al decreto legislativo 18 gennaio 1948, n. 31, viene elevato a lire 620.000.000.

Art. 3.

Il testo dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 gennaio 1948, n. 31, è sostituito dal seguente:

« Per la gestione del fondo di cui al precedente articolo presso la Cassa depositi e prestiti, un conto corrente, amministrato dalla Direzione generale del demanio, nel quale saranno comprese le somme da prelevare per la concessione di mutui, le somme capitali da versare per estinzione dei mutui da parte delle società e delle aziende patrimoniali mutuarie, nonchè le somme comunque dovute per interessi sui mutui ».

Art. 4.

Il Ministero delle finanze (Demanio mobiliare) è autorizzato a rilevare le partecipazioni azionarie che l'Azienda patrimoniale dello Stato di Salsomaggiore ha nella Società Nazionale Metanodotti (S.Na.M.) e nella Società per azioni Estrazione Lavorazione Acque Minerali Italiane (E.L.A.M.I.), rimborsando alla Gestione della azienda medesima il capitale relativo dell'importo complessivo di lire 16.211.000.

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro, con proprio decreto, provvederà per gli stanziamenti di cui ai precedenti articoli 2 e 4 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, costituendo l'entrata, di cui all'articolo 1, la relativa contropartita.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.